

LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE IN SINTESI



ARGOMENTI DELLA SINTESI

- La Costituzione italiana
- Il principio di separazione dei poteri
- Le fasi del procedimento legislativo
- Composizione del Parlamento
- Durata e modalità di elezione del Parlamento
- Superamento del bicameralismo perfetto
- Funzione normativa del Governo
- Iniziativa legislativa popolare
- Soppressione del CNEL
- Referendum abrogativo
- Le nuove forme di partecipazione democratica diretta
- Elezione del Presidente della Repubblica
- Titolo V (Enti Locali)
- Titolo V (Competenza Legislativa)

COSTITUZIONE ITALIANA

Caratteristiche

- ▶ **RIGIDA:** non può essere modificata con una semplice legge ordinaria dal Parlamento ma mediante un procedimento più complesso;
- ▶ **VOTATA:** è stata voluta dal popolo, redatta ed approvata da dei rappresentanti popolari riuniti in Assemblea Costituente;
- ▶ **LUNGA:** perché, oltre ai diritti e ai doveri fondamentali dei cittadini e all'organizzazione dello Stato, riconosce i diritti economico-sociali (es. lavoro, salute, etc.);
- ▶ **COMPROMISSORIA:** è frutto della mediazione tra le varie forze politiche del periodo di emanazione e, in particolare, tra le ideologie cattolica, liberale e socialista.

COSTITUZIONE ITALIANA

Struttura

La Costituzione italiana è composta da 139 articoli suddivisi nel seguente modo:

- ▶ **Principi fondamentali** contenuti nei primi 12 articoli;
- ▶ **Parte prima** (Artt. 13/54) Diritto e Doveri dei cittadini, divisa in 4 titoli: rapporti civili, rapporti etico-sociali, rapporti economici e rapporti politici;
- ▶ **Parte seconda** (Artt. 55/139) Ordinamento della Repubblica, dedicata alla composizione e al funzionamento degli organi costituzionali e degli enti pubblici territoriali;
- ▶ **Disposizione transitorie e finali** sono 18 contrassegnate da numeri romani (la loro finalità era fungere da raccordo nel passaggio dalla monarchia alla repubblica).

IL PRINCIPIO DI SEPARAZIONE DEI POTERI

- ▶ Il principio di separazione dei poteri è stato uno dei principi cardine dello Stato liberale e dello Stato democratico poi. Esso prevede che i tre poteri dello Stato ,il legislativo, l'esecutivo ed il giudiziario vengano affidati ad organi diversi che si controllano a vicenda e garantiscono un'organizzazione statale equilibrata (il principio è noto anche come **teoria dei contrappesi**);
- ▶ Il potere di emanare le leggi è affidato al **Parlamento**;
- ▶ Il potere di attuare le leggi è affidato al **Governo**;
- ▶ Il potere di amministrare la giustizia, in nome del popolo, è affidato alla **Magistratura**.
- ▶ Il principio venne teorizzato dal filosofo francese **Montesquieu** (1689-1755) nel libro " **Lo spirito delle leggi**" , pubblicato anonimamente a Ginevra nel 1748.

LE FASI DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

- ▶ **Iniziativa:** è la fase di presentazione della proposta di legge.
- ▶ **Discussione ed approvazione della legge:** il Parlamento intero, oppure la Commissione parlamentare competente per materia, discutono e approvano il testo della legge.
- ▶ **Promulgazione:** il P.d.R. attesta solennemente che proprio quella è la legge che è stata approvata dal Parlamento e la firma;
- ▶ **Pubblicazione:** la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica per dare l'opportunità ai cittadini di venirne a conoscenza. Essa entra in vigore, normalmente, dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione (vacatio legis).

COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO

ATTUALE

- CAMERA: 630 (art. 56 2°c.)
- SENATO: 315 (art. 57 2°c.)

- SENATORI A VITA: ex P.d.R. (art. 59 1°c.) e di nomina presidenziale (Elena Cattaneo, Mario Monti, Renzo Piano e Carlo Rubbia) (art. 59 2°c.)

PROPOSTA DI RIFORMA

- CAMERA: 630 (art. 56 2°c.)
- SENATO: 100
 - 95 nominati dai Consigli Regionali e dai Consigli Provinciali di Trento e Bolzano (**elezione indiretta**) (art. 57)
 - 5 nominati dal P.d.R. (cittadini che hanno reso illustre la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario) 7 anni (art 59 2°c.)
- SENATORI A VITA: ex P.d.R. (art. 59 1°c.)

DURATA E MODALITA' DI ELEZIONE DEL PARLAMENTO

ATTUALE

- ▶ CAMERA DEI DEPUTATI: i deputati vengono eletti direttamente dai cittadini maggiorenni (art. 48 1°c.)
- ▶ SENATO DELLA REPUBBLICA: i senatori vengono eletti dai cittadini che hanno compiuto i 25 anni d'età (art. 58 1°c.)
- ▶ DURATA DELLE CAMERE: 5 anni (salvo scioglimento anticipato da parte del P.d.R.) (art. 60 1°c.)

PROPOSTA DI RIFORMA

- CAMERA DEI DEPUTATI: i deputati vengono eletti direttamente dai cittadini maggiorenni (art. 48 1°c.)
- SENATO DELLA REPUBBLICA: i senatori vengono nominati dai Consigli Regionali e dai Consigli delle Province Autonome di Trento e Bolzano (elezione indiretta) (art. 57)
- DURATA DELLA CAMERA: 5 anni (salvo scioglimento anticipato da parte del P.D.R.) (art. 60 1°c.)
- DURATA DEL SENATO: la durata del mandato dei Senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti (art. 57 5°c.)

SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PERFETTO

ATTUALE

- ▶ Un progetto di legge per diventare legge deve essere approvato con il medesimo testo da entrambe le Camere (art. 70)
- ▶ Entrambe le Camere possono accordare o revocare la fiducia al Governo (art. 94 1°c.)

PROPOSTA DI RIFORMA

- La Camera dei deputati è, normalmente, competente a creare le leggi tranne alcuni casi, previsti dall'art. 70 (es. leggi elettorali, costituzionali e sul referendum) in cui la funzione legislativa viene esercitata insieme da Camera e Senato (art 70 1°c.)
- Solo la Camera dei deputati può accordare o revocare la fiducia al Governo. (art. 55 4°c., 94 1°c.)

FUNZIONE NORMATIVA DEL GOVERNO

ATTUALE

- ▶ DISEGNO DI LEGGE (art. 71 1°c.)
- ▶ DECRETO LEGGE (art. 77 2°c.)
- ▶ DECRETO LEGISLATIVO (art. 76)

PROPOSTA DI RIFORMA

- DISEGNO DI LEGGE (art. 71 1°c.)
- DECRETO LEGGE (art. 77 2°c.)
- DECRETO LEGISLATIVO (art. 76)
- IL DISEGNO DI LEGGE ESSENZIALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOV.: (art. 72 7°c.)
Con esclusione di alcune materie (leggi elettorali, di bilancio...) il Governo può chiedere alla Camera di discutere, entro 5 giorni dalla presentazione, un disegno di legge indicato come essenziale e di approvarlo entro 70 giorni.

INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE

ATTUALE

- ▶ 50.000 elettori redigono un progetto di legge strutturato in articolo (art. 71 2°c)

PROPOSTA DI RIFORMA

- 150.000 elettori possono presentare una proposta di legge strutturata in articoli
- Il Parlamento ha l'obbligo di esaminarla (art. 71 3°c.)

CNEL

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

ATTUALE

È composto da 64 membri:

1. 10 esponenti della cultura economica, sociale e giuridica;
2. 48 rappresentanti delle categorie produttive (lavoratori dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi e imprese);
3. 6 in rappresentanza delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni del volontariato.

Durata: 5 anni, rieleggibili.

Oltre a dare pareri al Parlamento ed al Governo in materia economico-sociale può presentare in Parlamento proposte di legge solo in materia economico-sociale. (art. 99)

PROPOSTA DI RIFORMA

➤ ABROGATO

REFERENDUM ABROGATIVO

ATTUALE

- ▶ Richiesta: 500.000 elettori o 5 Consigli Regionali (art. 75 1°c.)
- ▶ Il referendum è valido se va a votare la maggioranza degli elettori aventi diritto e l'abrogazione della normativa si verifica nel caso in cui a suo favore si esprima la maggioranza dei voti validi. (art. 75 4°c.)

PROPOSTA DI RIFORMA

- Ulteriore modalità: richiesti 800.000 elettori. Per la validità del referendum, è sufficiente che partecipi alle votazioni la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e l'abrogazione della normativa si verifica nel caso in cui a suo favore si esprima la maggioranza dei voti validi. (art. 75 4°c.)

LE NUOVE FORME DI PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DIRETTA

art. 71 4°c.

- **REFERENDUM POPOLARE PROPOSITIVO:**
per proporre una nuova legge, vincola il
legislatore a emanare una legge coerente con
l'espressione popolare
- **REFERENDUM D'INDIRIZZO (CONSULTIVO).**

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

ATTUALE

- ▶ Camere riunite in seduta comune (art. 83 1°c.) più 3 delegati regionali tranne 1 per la Val d'Aosta (art.83 2°c.)
- ▶ **MAGGIORANZE:**
 - Prime 3 maggioranza 2/3 aventi diritto al voto
 - Dalla 4° maggioranza assoluta (art.83 3*c.)

PROPOSTA DI RIFORMA

- Camere riunite in seduta comune (art. 83 1°c.)
- **MAGGIORANZE(art.83 3°c.):**
 - Prime 3 maggioranza 2/3 aventi diritto al voto
 - Dalla 4° alla 6° i 3/5 aventi diritto al voto
 - Dal 7° 3/5 dei presenti

TITOLO V (ENTI LOCALI)

ATTUALE

- ▶ Enti locali: Regioni, Province, Comuni, Città Metropolitane (art. 114 1°c.)

PROPOSTA DI RIFORMA

- Enti locali: Regioni, ~~Province~~, Comuni, Città Metropolitane (art. 114 1°c.)

TITOLO V

(COMPETENZA LEGISLATIVA)

ATTUALE

- ▶ **COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO:** immigrazione, difesa, moneta (art. 117 2° C)
- ▶ **COMPETENZA CONCORRENTE:** (sicurezza sul lavoro, tutela salute, protezione civile) (art. 117 3° C)
- ▶ **COMPETENZA GENERALE REGIONALE** (art. 117 4° C)

PROPOSTA DI RIFORMA

- ▶ **COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO:** aumentano le materie di competenza statale (art. 117 2° c.)
- ~~▶ **COMPETENZA CONCORRENTE**~~
- ▶ **COMPETENZA GENERALE REGIONALE:** viene ridimensionata (art. 117 4° c.)
- ▶ **CLAUSOLA DI SUPREMAZIA NAZIONALE:** lo Stato può legiferare in materia di competenza regionale quando lo richieda la tutela dell'interesse nazionale. (art. 117 5° C)

Gruppo di Lavoro e Ricerca UAT VIII di Vicenza

POLITICHE GIOVANILI
CITTADINANZA ATTIVA
PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

prof.ssa Laura Bragagnolo - IC di Nove
prof. Pietro Capilli - ITIS "Marzotto" - Valdagno
prof.ssa Maria Annunziata Schiavotto
prof.ssa Francesca Sisinna - ITC "Pasini" - Schio
prof.ssa Mara Zaccaria - ITC "Fusinieri" - Vicenza